



Guida – Condizioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione di accesso alla professione (cosiddetta «licenza») per le imprese svizzere di trasportatore su strada

Chi vuole esercitare la professione di trasportatore di persone o di merci su strada necessita un'autorizzazione di accesso alla professione (qui di seguito «licenza») conformemente alla legge federale del 20 marzo 2009¹ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) e all'ordinanza del 2 settembre 2015² concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM). La presente guida illustra le condizioni necessarie per il rilascio della licenza e la procedura da seguire.

Determinati trasporti possono continuare a essere effettuati senza licenza; per informazioni in merito rimandiamo alla scheda informativa «Trasporti che possono essere effettuati senza licenza» dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Trasporto di merci

Il trasporto di merci a titolo professionale per mezzo di autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli (ad es. autofurgone e rimorchio) il cui peso totale supera 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione sottostà all'obbligo di licenza (art. 2 lett. b LPTS).

Trasporto di viaggiatori

Il trasporto di viaggiatori a titolo professionale offerto al pubblico o a talune categorie di utenti con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista, sottostà all'obbligo di licenza (art. 2 lett. a LPTS).

Condizioni per il rilascio della licenza

In base all'articolo 4 LPTS, per ottenere la licenza di trasportatore su strada è necessario adempiere le seguenti condizioni:

1. prova dell'affidabilità (art. 5);
2. prova della capacità finanziaria (art. 6); e
3. prova della capacità professionale (art. 7).

Ai fini dell'accesso alla professione di un'impresa, le condizioni relative all'affidabilità e alla capacità professionale devono essere soddisfatte da un gestore dei trasporti che eserciti la sua attività per detta impresa in virtù di un contratto o di un mandato e il cui domicilio o sede di lavoro sia in Svizzera. I compiti e le responsabilità della persona che svolge la funzione di gestore dei trasporti per conto dell'impresa sono sanciti in forma scritta in una convenzione³. Il gestore dei trasporti può dirigere, su mandato, le attività di trasporto di al massimo quattro imprese, con un parco complessivo di 50 veicoli al massimo.

¹ RS 744.10

² RS 744.103

³ www.autorizzazione.ch ⇒ Licenza ⇒ Domanda di rilascio di una licenza ⇒ Modulo Convenzione Gestore dei Trasporti

La prova della capacità finanziaria deve essere fornita dall'impresa. Per ottenere la licenza, occorre presentare domanda all'UFT, utilizzando il modulo e il modello di convenzione previsti a tale scopo⁴.

1. Prova dell'affidabilità

Come prova dell'affidabilità occorre allegare alla domanda un estratto del casellario giudiziale⁵, di data non anteriore a tre mesi, del gestore dei trasporti. Se il gestore dei trasporti è domiciliato all'estero, deve inoltre presentare un estratto del casellario giudiziale centrale dello Stato in cui ha il proprio domicilio (art. 2 LPTS).

Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPTS, si ritiene affidabile una persona che negli ultimi dieci anni:

- a. non è stata condannata per aver commesso un crimine;
- b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti,
 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,
3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.

Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui l'affidabilità possa essere messa in dubbio (art. 5 cpv. 2 LPTS).

Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all'affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci (art. 2 cpv. 2 LPTS).

2. Prova della capacità finanziaria

Il legislatore ha sancito le condizioni relative alla capacità finanziaria al fine di garantire la disponibilità dei fondi necessari all'avvio dell'esercizio e alla gestione dell'impresa. La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 11 000 franchi per il primo veicolo e a 6000 franchi per ogni veicolo ulteriore (art. 3 cpv. 1 OATVM).

Come prova della capacità finanziaria occorre allegare alla domanda una copia dell'ultimo conto annuale (comprendente bilancio, conto economico, allegato incl.).

Le imprese individuali che non dispongono di conti annuali possono dimostrare la loro capacità finanziaria in base alla tassazione. Se, a causa di importi esenti, nella notifica della tassazione non figura alcuna sostanza (netta), oltre alla stessa notifica occorre inviare anche la dichiarazione d'imposta completa. Il capitale proprio viene calcolato in base al bilancio o alla sostanza secondo i documenti fiscali. Se non è possibile attestare il capitale proprio o la sostanza necessari (insufficienti o negativi), per dimostrare la capacità finanziaria va presentata una garanzia bancaria⁶.

Non vengono accettati valori immobiliari, riserve latenti per veicoli, valutazioni di veicoli, estratti di conti bancari e postali, polizze di assicurazione.

Nuove imprese

Le imprese attive da meno di 15 mesi devono dimostrare la loro capacità finanziaria presentando il bilancio di apertura. Le imprese individuali che non dispongono di un bilancio di apertura forniscono la prova della capacità finanziaria in base alla notifica di tassazione oppure la dichiarazione d'imposta completa.

⁴ www.autorizzazione.ch ⇒ Domanda di rilascio di una licenza ⇒ Modulo Domanda di rilascio di una licenza

⁵ Per ulteriori informazioni sull'estratto del casellario giudiziale consultare www.bj.admin.ch ⇒ Pubblicazioni & servizi ⇒ Casellario giudiziale

⁶ La garanzia bancaria deve essere emessa a favore della Confederazione Svizzera, rappresentata dall'UFT, Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna. L'ammontare della garanzia va espresso in CHF; la garanzia deve avere una durata di cinque anni (analogo alla durata di validità della licenza). L'originale va inviato all'UFT in italiano, francese o tedesco. Il relativo modulo di domanda può essere richiesto all'UFT.

Considerazione di crediti con cessione di grado

Al capitale proprio possono essere aggiunti i crediti con cessione di grado, la cui prova deve essere fornita presentando la dichiarazione di postergazione di grado.

3. Prova della capacità professionale

Come prova della capacità professionale occorre allegare alla domanda una copia dei seguenti documenti, relativi al gestore dei trasporti (art. 4 cpv. 1 OATVM):

- un certificato di capacità (attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale di merci o di viaggiatori su strada) rilasciato dalla Confederazione Svizzera⁷, oppure
- un attestato di capacità (attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale di merci o di viaggiatori su strada) rilasciato da uno Stato membro della Comunità europea⁷, oppure
- un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale» o «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale», oppure «Specialista dei trasporti e della logistica con attestato professionale federale», oppure
- un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile del trasporto e logistica diplomato», oppure
- un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

Chi non possiede nessuno dei documenti citati deve sostenere un esame al fine di dimostrare la propria capacità professionale. L'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG), l'Unione dei trasporti pubblici (UTP) e Les Routiers Suisses (LRS) organizzano congiuntamente gli esami di capacità professionale. La frequenza di corsi di formazione è facoltativa.

Emolumenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998⁸ sugli emolumenti per i trasporti pubblici (OEm-TP):

Rilascio, ritiro o revoca della licenza	500 franchi	art. 27a lett. a
Modifica (forma giuridica) o rinnovo della licenza	300 franchi	art. 27a lett. b
Modifica di minore entità (ad es. indirizzo/nome dell'impresa)	50 franchi	art. 27a lett. b in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 1
Copia autenticata	20 franchi	art. 27a lett. e
Rilascio o modifica del certificato di capacità	50 franchi	art. 27a lett. c
Iscrizione nel registro dei titolari di certificati di capacità	25 franchi	art. 27a lett. d
Decisione negativa (diniego impugnabile)	50 – 500 franchi	art. 49

Se sono adempite tutte le condizioni per il rilascio di una licenza, l'UFT ne rilascia all'impresa una valida per 5 anni.

Ulteriori informazioni sulla licenza e sull'esame sono reperibili sul sito Internet:

www.autorizzazione.ch.

⁷ In combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

⁸ RS 742.102

Per domande sull'esame di capacità professionale rivolgersi alla segreteria della Commissione d'esame:

Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG)
Wölflistrasse 5
3006 Berna

Tel: 031 370 85 87

E-mail: autorizzazione@astag.ch

Per eventuali domande in merito alla licenza potete rivolgervi all'UFT:

Ufficio federale dei trasporti UFT
Sezione Accesso al mercato
3003 Berna

Tel.: 058 465 87 25

E-mail: lizenz@bav.admin.ch

Ulteriori informazioni

Modifica di una licenza esistente

Eventuali modifiche (p. es. di indirizzo o di forma giuridica) devono essere comunicate all'UFT in forma scritta per posta o e-mail a lizenz@bav.admin.ch.

Se un'impresa viene ripresa da una società successiva (ovvero ripresa di un'impresa di trasporto con tutti i relativi diritti e doveri, ad es. modifica dell'impresa individuale «Bassi trasporti» nella persona giuridica «Bassi trasporti Sagl»), la nuova impresa deve soddisfare tutte le condizioni per il rilascio della licenza; in particolare deve presentare un nuovo estratto del casellario giudiziale (in caso di nuovo gestore dei trasporti) e un bilancio di apertura.

Cambio del gestore dei trasporti

Se un gestore dei trasporti con un rapporto d'impiego o di mandato con l'impresa non svolge più compiti e responsabilità in tale qualità, si deve comunicare all'UFT in forma scritta per posta o e-mail a lizenz@bav.admin.ch.

Ritiro o revoca della licenza

L'UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 LPTS).

Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che le condizioni prescritte non sono più adempite, l'UFT informa l'impresa di trasporto su strada e le impartisce un termine per fornire la prova dell'adempimento delle condizioni. Se non fornisce tale prova, l'impresa deve ripristinare entro sei mesi uno stato conforme alle prescrizioni. L'UFT può prolungare tale termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.

L'UFT ritira o revoca la licenza senza indennità se una delle condizioni non è più adempita o se l'impresa o la sua direzione ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.

Gestione elettronica delle pratiche UFT

A partire da ora, con l'UFT è possibile sbrigare diverse pratiche elettronicamente. Una piattaforma elettronica certificata consente una comunicazione sicura tra richiedenti e Ufficio federale.

Vi preghiamo di inoltrare in forma [elettronica](#) le seguenti domande:

- Rilascio / Rinnovo della licenza
- Rilascio di ulteriori copie autenticate della licenza
- Rilascio / Rinnovo di un attestato di conducente
- Rilascio di un certificato di capacità
- Rilascio di un libretto di fogli di viaggio per corse occasionali (UE)
- Rilascio di un'autorizzazione per il trasporto di merci

Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.bav.admin.ch/domande.

Domande elettroniche Tutorial



Rinnovo della licenza

Chi, ad esempio, presenta una domanda di rinnovo della licenza deve inoltrare elettronicamente all'UFT, la documentazione che prova l'adempimento delle condizioni.

Vi raccomandiamo di procurarvi tempestivamente i seguenti documenti per la presentazione della domanda:

- Prova della capacità professionale
- Prova dell'affidabilità (estratto del casellario giudiziale - emesso negli ultimi tre mesi)
- Prova della capacità finanziaria

Il trattamento della vostra domanda può richiedere fino a 3 mesi a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.bav.admin.ch/domande ⇒ Licenza per il trasporto stradale ⇒ Rilascio / Rinnovo dell'autorizzazione di accesso (licenza) alla professione di trasportatore su strada. Se sono adempite le condizioni per il rinnovo della licenza, l'UFT ne rilascia una nuova valida 5 anni.

Restituzione anticipata della licenza, rimborso di emolumenti

L'emolumento per il rilascio della licenza è stabilito in base al principio della copertura dei costi, in modo da coprire le spese che l'autorità deve sostenere per trattare la domanda e rilasciare la licenza. L'ammontare dell'emolumento non è pertanto correlato alla durata di validità della licenza. Di conseguenza, le imprese di trasporto che restituiscono all'UFT la licenza prima che sia scaduta, non ricevono un rimborso (o un rimborso parziale) dell'emolumento.